

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

NULLA OSTA ex art. 20 Legge Regionale 11.8.1997, n. 65

Determinazione di nulla osta n. 71 del 29/10/2007, comprensivo di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 ed ai fini del vincolo paesaggistico di cui all'art. 146 D.Lgs. 22.01.2004 n. 42.

DITTA: S.I.T. S.r.l

COMUNE: Stazzema (LU)

OGGETTO: Procedure sanzionatorie art. 167 del D.Lgs. n. 42/04, relative ai lavori di ripristino della viabilità di accesso al sito estrattivo del Piastraio in località "Mulina".

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Il Coordinatore del settore

In riferimento all'istanza della Ditta S.I.T. S.r.l., acquisita al protocollo del Parco con n. 1351 in data 03.04.2007, relativa alla richiesta di applicazione delle procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 42/04 art. 167 per i lavori eseguiti in difformità relativamente al ripristino della viabilità di accesso al sito estrattivo del Piastraio in località "Mulina" del Comune di Stazzema (LU);

Vista la comunicazione di notizia di reato del Comando Guardia in data 30/04/2005 prot. n. 1827 per violazioni riscontrate nel sito estrattivo del Piastraio in località "Mulina" nel comune di Stazzema;

Vista la Perizia di stima giurata a cura e firma di tecnico abilitato pervenuta in data 03/04/2007 prot. n. 1351 in cui relativamente alle difformità realizzate, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. 42/04 è stato computato il maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito quantificandolo nella somma di € 3.390,72;

Vista la valutazione di congruità, effettuata dalla U.O. Pianificazione Territoriale, della somma di € 3.390,72 quale importo corrispondente al profitto conseguito mediante la trasgressione operata in merito al vincolo paesaggistico;

Considerato che la ditta S.I.T. srl ha provveduto al versamento della somma di euro 3.390,72 tramite bonifico bancario in data 13/04/2007, di € 1.694,60 per violazione al Nulla Osta del Parco, con bollettini postali in data 19/05/06;

Considerato che la ditta S.I.T. srl ha provveduto al pagamento della somma di euro 400,00 tramite bollettino postale in data 23/06/2005, per violazione del vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/1923 e succ. modif; di cui copia di avvenuto pagamento è stata acquisita al protocollo del Parco con n. 4265 in data 26.10.2007;

Vista la comunicazione di fine lavori trasmessa dalla S.I.T. srl tramite il comune di Stazzema con prot. 7589 del 4.07.2007 pervenuto al Parco in data 10.07.2007 n. 2902 con cui si dichiaravano eseguiti i lavori di ripristino come da ordinanza sindacale n.8/UT del 16.02.2006

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Preso atto che l'intervento in oggetto ricade all'interno dell'area contigua di cava del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n. 65/97 sopra citata;

Visto il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Vista la L.R. 21.03.2000 n. 39 "Legge forestale della Toscana" e succ. modif. ed integrazioni;

Visto l'art. 21, comma 8 e l'art. 26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 13.6.1998 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 09.11.1999, n. 307;

Visto l'esito dell'istruttoria tecnica curata dagli Uffici "Difesa del Suolo" e "Pianificazione Territoriale" del Settore Tecnico del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto il parere obbligatorio formulato in data 06/07/2007 dalla Commissione tecnica del nulla osta prevista dall'art. 18 dello Statuto del Parco;

DETERMINA

di **rilasciare** alla ditta S.I.T. srl di Landi Romeo, con sede in Via Trieste, 2 55047 Pozzi di Seravezza il Nulla Osta ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 11.8.1997, n. 65, comprensivo dell'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, di cui all'art. 167 del D.Lgs. 42/04 e succ. modif., e dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, di cui al R.D.L. 3267/23, e R.D. 1126/26, relativamente alle difformità eseguite nei lavori di ripristino della viabilità di accesso al sito estrattivo del Piastraio in località "Mulina", comune di Stazzema, fatti salvi i diritti di terzi;

di **valutare** congrua la somma di € 3.390,72, quale somma equivalente al danno ambientale provocato con le difformità eseguite nei lavori di ripristino della viabilità di accesso al sito estrattivo del Piastraio in località "Mulina" comune di Stazzema;

di **ritenere** concluse le procedure sanzionatorie per le violazioni relative al Vincolo Paesaggistico;

DETERMINA ALTRESI'

- di inviare copia del presente atto al Richiedente ed al Comune di Stazzema, ciascuno per le proprie competenze;
- di rendere noto che avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al T. A. R. della Toscana entro sessanta giorni dalla data di notifica, dalla comunicazione, e dalla avvenuta piena

Il Direttore
Dott. Antonio Bartelletti

conoscenza da parte dell'interessato, ovvero è possibile ricorrere in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di notifica, dalla comunicazione, e dalla avvenuta piena conoscenza da parte dell'interessato del presente provvedimento, nei modi e forme previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Coordinatore del Settore "Uffici Tecnici"
dott. arch. Raffaello Puccini
